

Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a.

ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali

essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli

assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del

giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle

materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara

e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente

deliberazione consiliare

è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere “di

agire in modo informato”, sostanziatasi nel mancato esame di un documento

informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica

sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti

della società

i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato

l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente sulla validità della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla valutazione giurisdizionale.

Principi

espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una società cooperativa, volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari: la prima, per violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto della società per le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la seconda, in quanto integrativa della precedente e pertanto illegittima per derivazione del vizio di illegittimità di questa.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)